

## INNOVATEC S.p.A.

### PROCEDURA DI INTERNAL DEALING

**Procedura relativa all'identificazione dei soggetti rilevanti e alla comunicazione delle operazioni da essi effettuate aventi ad oggetto azioni emesse da INNOVATEC S.p.A. (la "Società") o altri strumenti finanziari ad esse collegati ai sensi del Regolamento UE n. 596/2014 ("Regolamento MAR")**

#### 1. PREMESSA

- 1.1 La presente procedura è stata adottata dal Consiglio di Amministrazione della Società nella seduta del 12 dicembre 2013 ai sensi delle disposizioni applicabili di cui al Regolamento MAR ("**Procedura**").
- 1.2 La Procedura disciplina gli obblighi informativi, le limitazioni ed i divieti riguardanti operazioni aventi ad oggetto azioni della Società o altri strumenti finanziari ad esse collegati compiute da soggetti predeterminati, al fine di assicurare simmetria informativa nei confronti del mercato e la massima trasparenza sulle operazioni effettuate sulle azioni della Società da tali soggetti in ragione del loro accesso ad informazioni privilegiate relative alla Società, per tali intendendosi ogni informazione di carattere preciso, che non sia stata resa pubblica e che riguarda direttamente la Società, le sue controllate o le sue azioni che, se resa pubblica potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi delle azioni ("**Informazioni Privilegiate**").
- 1.3 La Procedura entra in vigore con effetto dalla data di avvio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società sull'AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana ("**AIM Italia**").

#### 2. SOGGETTI RILEVANTI E PERSONE STRETTAMENTE LEGATE AI SOGGETTI RILEVANTI

- 2.1 Sono destinatari degli obblighi previsti dalla Procedura:
  - (a) i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società o di una società controllata direttamente o indirettamente dalla Società;
  - (b) i soggetti che svolgono funzioni di alta dirigenza della Società, che pur non essendo membri del Consiglio di Amministrazione, abbiano un regolare accesso a Informazioni Privilegiate concernenti direttamente o indirettamente la Società e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive della Società(congiuntamente "**Soggetti Rilevanti**").
  - (c) il coniuge o un partner equiparato al coniuge ai sensi della normativa vigente; i figli, anche del coniuge a carico; un parente che abbia condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell'Operazione Rilevante; una persona giuridica, trust o società di persone, le cui responsabilità di direzione siano rivestite da un Soggetto Rilevante o da una persona sopra elencata, o direttamente o indirettamente controllata da detta persona, o sia costituita a suo beneficio, o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di detta persona ("**Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti**").
- 2.2 Il Consiglio di Amministrazione della Società individua i Soggetti in base alla natura delle informazioni privilegiate alle quali i Soggetti Rilevanti individuati hanno accesso. L'elenco di

tali Soggetti Rilevanti sarà aggiornato a cura del Presidente o dell'Amministratore Delegato con l'assistenza del Soggetto Preposto (come di seguito definito) che provvede alla conservazione di detto elenco.

- 2.3 Il Soggetto Preposto provvede alla conservazione di detto elenco in apposito archivio.
- 2.4 I Soggetti Rilevanti sono tenuti ad informare le Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti circa condizioni, modalità e termini in base ai quali le stesse sono tenute agli obblighi di comunicazione di cui alla Procedura. Ciascun Soggetto Rilevante fornisce alla Società l'elenco delle Persone Strettamente Legate al Soggetto Rilevante medesimo, indicato nella lettera di accettazione *sub* Allegato A, e provvede a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni di detto elenco, con apposita dichiarazione sottoscritta in originale e consegnata al Soggetto Preposto, ovvero inviata al medesimo tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
- 2.5 Ogni adempimento, obbligo, onere e/o formalità relativi o connessi al rispetto della Procedura da parte delle Persone Strettamente Legate al Soggetto Rilevante, incluse le relative responsabilità, restano esclusivamente di competenza e/o a carico di ciascun Soggetto Rilevante interessato.

### **3. SOGGETTO PREPOSTO AL RICEVIMENTO, ALLA GESTIONE ED ALLA DIFFUSIONE AL MERCATO DELLE INFORMAZIONI**

- 3.1 Il soggetto preposto al ricevimento, alla gestione, alla comunicazione ed alla diffusione al mercato delle informazioni di cui al presente documento, nonché all'aggiornamento dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti è la funzione Investor Relations della Società in persona del Dott. Raffaele Vanni (il "**Soggetto Preposto**").
- 3.2 Il Soggetto Preposto:
  - (a) vigila sulla corretta applicazione delle Procedure di cui al presente documento;
  - (b) analizza il mantenimento nel corso del tempo dei requisiti di solidità e funzionalità delle procedure di cui al presente documento;
  - (c) cura l'aggiornamento della Procedura. A tal fine presenta proposte di adeguamento della Procedura identificativa al Consiglio di Amministrazione della Società e verifica l'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte;
  - (d) trasmette i risultati delle indagini svolte al Collegio Sindacale ed al Consiglio di Amministrazione della Società;
  - (e) riceve le informazioni trasmesse dai Soggetti Rilevanti ai sensi della Procedura;
  - (f) gestisce le informazioni inviate dai Soggetti Rilevanti, ivi compresa la gestione e l'attività di conservazione in apposito archivio;
  - (g) comunica le informazioni al Nomad e a Borsa Italiana e le mette a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini di cui alla Procedura;
  - (h) informa i Soggetti Rilevanti in ordine all'adozione della Procedura, alle sue modifiche e integrazioni.
- 3.3 Il Soggetto Preposto deve altresì informare il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale della Società di ogni modifica nell'individuazione dei predetti soggetti.

3.4 Ciascun Amministratore Delegato ha la facoltà di individuare, per periodi di tempo limitati, altri Soggetti Rilevanti, in relazione all'attività svolta o all'incarico assegnato, anche nell'ambito delle eventuali principali società controllate, previa identificazione di queste ultime. Di tale individuazione e dei relativi limiti temporali, ove previsto, viene informato il consiglio di amministrazione e ne è data immediata comunicazione al Soggetto Preposto. Il Soggetto Preposto non appena individuati ulteriori Soggetti Rilevanti, ne dà loro comunicazione senza indugio, fornendo loro una copia del presente documento e richiedendo ai destinatari una dichiarazione scritta dell'avvenuto ricevimento nella forma di cui alla lettera di accettazione *sub* Allegato A.

#### **4. INDIVIDUAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DEGLI OBBLIGHI DI CUI ALLA PROCEDURA**

4.1 Gli strumenti finanziari oggetto degli obblighi di cui alla Procedura sono:

- (a) azioni emesse dalla Società (“**Azioni**”);
- (b) strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di sottoscrivere, acquistare o vendere Azioni;
- (c) strumenti finanziari di debito convertibili in Azioni o scambiabili con esse;
- (d) strumenti finanziari derivati sulle Azioni (come indicati all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 come di volta in volta modificato (“**TUF**”));
- (e) altri strumenti finanziari, equivalenti alle Azioni, rappresentanti tali Azioni della Società;
- (f) strumenti finanziari derivati e/o collegati alle Azioni

(di seguito, congiuntamente considerati, gli “**Strumenti Finanziari**”).

#### **5. INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI RILEVANTI**

5.1 Sono considerate operazioni rilevanti:

- (a) tutte le operazioni condotte per conto di Soggetti Rilevanti e Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti concernenti gli Strumenti Finanziari;
- (b) la costituzione in pegno o in prestito di Strumenti Finanziari da parte o per conto di Soggetti Rilevanti e Persone Strettamente Legate a Soggetti Rilevanti;
- (c) le operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro per conto di un Soggetto Rilevante e/o di Persone Strettamente Legate a Soggetti Rilevanti, anche quando è esercitata la discrezionalità;
- (d) le operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita ai sensi della Direttiva 2009/138/CE, in cui:
  - il contraente dell'assicurazione è un Soggetto Rilevante o una Persona Strettamente Legata a Soggetti Rilevanti;
  - il rischio dell'investimento è a carico del contraente;

- il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita;
- (e) le ulteriori operazioni indicate nell'art. 10 del Regolamento Delegato n. 522/2016 della Commissione Europea

il cui importo complessivo sia uguale o superiore ad Euro 20.000,00 (ventimila/00) (le “**Operazioni Rilevanti**”).

5.2 Ai fini del calcolo dell'importo complessivo di cui al precedente punto 5.1:

- (a) il valore delle operazioni va computato in valore assoluto, sommandosi le operazioni di segno positivo a quelle di segno negativo, a prescindere dalla tipologia dello strumento finanziario oggetto dell'operazione;
- (b) il valore delle operazioni aventi ad oggetto gli strumenti finanziari derivati indicati dall'articolo 1, comma 3, del TUF, va computato con riferimento al cd. “controvalore nazionale”, calcolato come il prodotto tra il numero delle azioni controllate dallo strumento ed il prezzo ufficiale dell'attività sottostante, rilevato alla data dell'operazione;
- (c) il valore delle operazioni va computato sommando le operazioni effettuate per conto di ciascun Soggetto Rilevante e le operazioni effettuate per conto delle Persone Strettamente Legate a tali Soggetti Rilevanti.

## 6. OBBLIGHI INFORMATIVI

- 6.1 I Soggetti Rilevanti devono comunicare alla Società le Operazioni Rilevanti. Si precisa che sono soggette all'obbligo di comunicazione sia le Operazioni Rilevanti compiute da ciascun Soggetto Rilevante sia le Operazioni Rilevanti compiute dalla Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti.
- 6.2 I Soggetti Rilevanti effettuano tempestivamente le comunicazioni dovute ai sensi della Procedura (“**Comunicazioni Insider Dealing**”) al Soggetto Preposto.
- 6.3 Le Comunicazioni Insider Dealing devono contenere le seguenti informazioni:
- (a) identità del Soggetto Rilevante (e, ove applicabile, della Persona Strettamente Legata al Soggetto Rilevante);
  - (b) data della comunicazione;
  - (c) Data di Effettuazione dell'Operazione Rilevante;
  - (d) prezzo, ammontare e categoria degli Strumenti Finanziari interessati;
  - (e) natura dell'Operazione Rilevante;
  - (f) natura ed entità della partecipazione detenuta dal Soggetto Rilevante (e, ove applicabile, della Persona Strettamente Legata al Soggetto Rilevante) nell'Operazione Rilevante;

- (g) ove l'Operazione Rilevante riguardi uno Strumento Finanziario diverso dalle Azioni, informazioni dettagliate sulla natura dell'esposizione.
- 6.4 Ai fini del presente articolo 6, per “**Data di Effettuazione**” si intende il giorno in cui:
- (a) è stato perfezionato il contratto di acquisto, vendita o scambio, anche a titolo gratuito, o di prestito titoli o riporto;
  - (b) è stata eseguita l'assegnazione degli Strumenti Finanziari spettanti a seguito dell'esercizio di Strumenti Finanziari, anche non quotati, che attribuiscono il diritto di sottoscrivere, acquistare o vendere Azioni nonché dell'esercizio della facoltà di conversione di obbligazioni convertibili (anche *cum warrant*);
  - (c) è stata eseguita l'assegnazione di Strumenti Finanziari a seguito dell'esecuzione di operazioni sul capitale.
- 6.5 Le Comunicazioni Insider Dealing sono trasmesse al Soggetto Preposto unicamente con una delle seguenti modalità.
- (a) via fax, al n. 02 87 211 563; oppure
  - (b) via e-mail all'indirizzo [investorrelator@innovatec.it](mailto:investorrelator@innovatec.it)
- 6.6 La Società comunica le informazioni contenute nelle Comunicazioni Insider Dealing ricevute al Nomad e a Borsa e le mette a disposizione del pubblico tempestivamente e non 3 (tre) giorni lavorativi dalla Data di Esecuzione dell'Operazione Rilevante mediante l'invio di un avviso tramite SDIR e mediante pubblicazione sul proprio sito web, tutte le informazioni relative ad ogni Operazione Rilevante effettuata da un Soggetto Rilevante o da Persone Strettamente Legate a Soggetti Rilevanti.
- 6.7 La predetta comunicazione dovrà contenere le seguenti informazioni:
- (a) il nome del Soggetto Rilevante o della Persona Strettamente Legata a Soggetti Rilevanti coinvolta;
  - (b) il motivo della notifica;
  - (c) la denominazione della Società;
  - (d) la descrizione e l'identificativo dello Strumento Finanziario;
  - (e) la natura dell'Operazione Rilevante o delle Operazioni Rilevanti;
  - (f) la data e il luogo dell'Operazione Rilevante o delle Operazioni Rilevanti;
  - (g) il prezzo e il volume dell'Operazione Rilevante o delle Operazioni Rilevanti. Nel caso di una cessione in garanzia le cui modalità prevedono una variazione del valore, tale variazione deve essere resa pubblica unitamente al valore alla data della cessione in garanzia.

## **7. OPERAZIONI ESENTI DALL'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE**

- 7.1 Non ricadono nell'obbligo di comunicazione di cui alla Procedura:

- (a) le Operazioni Rilevanti il cui importo complessivo non raggiunga Euro 20.000,00 (ventimila/00) entro la fine dell'anno (per gli Strumenti Finanziari collegati derivati l'importo è calcolato con riferimento alle Azioni sottostanti);
- (b) le Operazioni Rilevanti effettuate tra il Soggetto Rilevante e le Persone Strettamente Legate al Soggetto Rilevante;
- (c) le Operazioni Rilevanti effettuate dalla Società e da società da essa controllate.

7.2 Si precisa che il valore delle operazioni va computato sommando le operazioni effettuate per conto di ciascun Soggetto Rilevante e le operazioni effettuate per conto delle Persone Strettamente Legate al Soggetto Rilevante.

## **8. BLACK-OUT PERIOD**

8.1 Ai Soggetti Rilevanti è fatto divieto di compiere direttamente o per interposta persona, per proprio conto oppure per conto di terzi, qualsivoglia Operazione Rilevante nei 30 (trenta) giorni precedenti (“**Periodo di Chiusura**”) la riunione del Consiglio di Amministrazione della Società chiamato ad approvare il progetto di bilancio e la relazione semestrale. Si precisa che il giorno dell'annuncio rappresenta il 30° giorno del Periodo di Chiusura.

8.2 Il Consiglio di Amministrazione della Società, con apposita deliberazione, può stabilire ulteriori Periodi di Chiusura in cui ai Soggetti Rilevanti è vietato o limitato il compimento di Operazioni Rilevanti.

8.3 Il divieto non si applica:

- nel caso di situazioni eccezionali di necessità soggettiva, da valutare caso per caso, quali, a titolo esemplificativo, gravi difficoltà finanziarie che impongono la vendita immediata di azioni. In tali casi, le circostanze sono considerate eccezionali se si tratta di situazioni estremamente urgenti, impreviste e impellenti che non sono imputabili al Soggetto Rilevante ed esulano dal suo controllo;
- in ragione delle caratteristiche della negoziazione nel caso delle operazioni condotte contestualmente o in relazione ad eventuali piani di partecipazione azionaria dei dipendenti o un programma di risparmio, una garanzia o diritti ad azioni, o ancora operazioni in cui l'interesse beneficiario del titolo in questione non è soggetto a variazioni.

8.4 Il Soggetto Rilevante interessato dovrà adeguatamente motivare per iscritto nei confronti della Società l'Operazione Rilevante, descrivendone la natura e l'eccezionalità delle circostanze nonché dimostrando che l'operazione specifica non può essere effettuata in un altro momento se non durante il Periodo di Chiusura.

## **9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

9.1 Per le finalità di cui alla Procedura, la Società può essere tenuta a trattare determinati dati personali delle Persone Rilevanti. Le Persone Rilevanti sono, pertanto, tenute ad esprimere il consenso al trattamento dei rispettivi dati personali, da parte della Società ovvero di responsabili e/o incaricati dalla stessa designati, ai sensi e nei termini del D.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE n. 679/2016 (“**GDPR**”), così come successivamente modificati ed integrati (la “**Normativa Privacy**”), essendo edotte di quanto segue:

- (a) la finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- (b) la natura obbligatoria del conferimento dei dati;

- (c) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
- (d) i diritti di cui all'articolo 13 del GDPR;
- (e) il nome e cognome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza e la sede del titolare nonché del responsabile:
  - titolare: INNOVATEC S.p.A.;
  - responsabile: dott. Paolo Semenzato

9.2 Con la consegna al Soggetto Preposto della lettera di accettazione di cui all'Allegato A, i Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti dichiarano di aver letto e compreso tutto ciò che concerne il trattamento dei dati personali.

## 10. MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

- 10.1 Le disposizioni della Procedura saranno aggiornate e/o integrate a cura ed onere del Consiglio di Amministrazione della Società, tenuto conto delle disposizioni di legge e di regolamento comunque applicabili, nonché dell'esperienza applicativa e della prassi di mercato che verranno a maturare in materia.
- 10.2 Qualora sia necessario aggiornare e/o integrare singole disposizioni della procedura in conseguenza di modificazioni delle norme di legge o di regolamento applicabili, ovvero di specifiche richieste provenienti da autorità di vigilanza, la Procedura dovrà essere modificata e/o integrata a cura del Consiglio di Amministrazione.
- 10.3 Le modifiche e/o integrazioni delle disposizioni saranno comunicate ai Soggetti Rilevanti con indicazione della data di entrata in vigore delle disposizioni nuove o modificate.

## 11. VIOLAZIONI

- 11.1 Il mancato rispetto a parte dei Soggetti Rilevanti delle prescrizioni oggetto della Procedura può comportare la violazione degli obblighi gravanti sulla Società in qualità di emittente azioni ammesse alla negoziazione sull'AIM Italia e, segnatamente, l'applicazione nei confronti della Società di sanzioni di varia natura (quali, invito scritto al puntuale rispetto dei regolamenti, richiamo scritto, applicazione di sanzioni pecuniarie, revoca dell'ammissione delle azioni presso l'AIM Italia).
- 11.2 L'abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato configurano illeciti penali e possono dare luogo a responsabilità amministrativa della Società ai sensi dell'art. 187-*quinquies* del TUF e dell'art. 25-*sexies* del D. lgs. n. 231/2001.
- 11.3 Laddove, a causa del mancato rispetto da parte dei Soggetti Rilevanti delle prescrizioni contenute nella Procedura, alla Società sia contestata la violazione di disposizioni di legge o regolamentari (ciascuna una "**Violazione**"), la Società medesima si riserva di agire nei confronti dei Soggetti Rilevanti responsabili per essere tenuta manlevata ed indenne, nella massima misura permessa dalla legge, da ogni e qualsiasi costo, spesa, onere o passività nascente da o comunque connessa a tali Violazioni, nonché per essere risarcita di ogni e qualsiasi maggior danno.
- 11.4 L'organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti nell'ipotesi di infrazioni alla Procedura è il Consiglio di Amministrazione della Società.

11.5 Qualora ad avere posto in essere infrazioni alla Procedura:

- (a) sia uno dei membri del Consiglio di Amministrazione, l'amministratore interessato non potrà partecipare alla deliberazione volta ad accertare la sussistenza e la portata della violazione nonché l'adozione delle conseguenti iniziative;
- (b) sia la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, l'organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti è il Collegio Sindacale;
- (c) sia un Soggetto Rilevante che sia anche dipendente, l'infrazione può qualificarsi come illecito disciplinare e, nei casi più gravi, può dare luogo a licenziamento.

\* \* \* \* \*

Aggiornata al 10 dicembre 2020



## Allegato A

### ACCETTAZIONE DEL DOCUMENTO IDENTIFICATIVO DELLE PROCEDURE INERENTI AD OPERAZIONI RILEVANTI EFFETTUATE DA SOGGETTI RILEVANTI

Il sottoscritto \_\_\_\_\_,

residente in \_\_\_\_\_,

nella sua qualità di \_\_\_\_\_,

preso atto di essere incluso nel novero dei Soggetti Rilevanti ai sensi della procedura di *internal dealing* di INNOVATEC S.p.A. (“**Procedura**”)

#### DICHIARA ED ATTESTA

- di aver ricevuto copia della documentazione in epigrafe, di averne preso visione e accettarne integralmente e senza riserve i contenuti;
- indica i seguenti recapiti personali agli effetti della Procedura:  
\_\_\_\_\_;
- indica i seguenti nominativi delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti come individuate ai sensi dell’articolo 2.1 della Procedura:  
\_\_\_\_\_;
- si impegna a comunicare al Soggetto Preposto le Operazioni Rilevanti come definite nella Procedura, con le modalità e nei termini stabiliti dalla stessa Procedura;
- per proprio conto e sotto la propria responsabilità, autorizza la Società ad effettuare le prescritte comunicazioni a Borsa Italiana S.p.A. e diffonderne il contenuto al pubblico nei termini e con le modalità di cui alla Procedura.

#### ACCONSENTE

- ai sensi e per gli effetti della Normativa Privacy, al trattamento dei dati personali contenuti nel presente modulo da parte della Società per le finalità di cui all’informativa prevista dall’articolo 9 della Procedura e a far quanto in proprio potere per fare prestare il consenso al trattamento dei dati personali dalle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti.

\_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_

FIRMA

\_\_\_\_\_